



Denominazione Bene


Comune

Didascalia

PALAZZO ANCILOTTO

TREVISO

pianta prospettica della città di Treviso XVI o inizio XVII



Denominazione Bene
Comune
Didascalia


PALAZZO ANCILOTTO
TREVISO
pianta prospettica della città di Treviso 1753




Denominazione Bene	PALAZZO ANCILOTTO
Comune	TREVISO
Didascalia	mappa catastale ing. Salomoni 1811




Denominazione Bene	PALAZZO ANCILOTTO
Comune	TREVISO
Didascalia	mappa catasto asburgico 1806/1869



Denominazione Bene **PALAZZO ANCILOTTO**
Comune **TREVISO**
Didascalia **mapa catasto napoleonico 1824**




Denominazione Bene **PALAZZO ANCILOTTO**
Comune **TREVISO**
Didascalia **mappa catasto italiano 1900**



Denominazione Bene **PALAZZO ANCILOTTO**

Comune **TREVISO**

Didascalia **mappa Zaniol 1926**




Denominazione Bene **PALAZZO ANCILOTTO**

Comune **TREVISO**

Didascalia **Estratto di C.T.R.**










Denominazione Bene PALAZZO ANCILOTTO
Comune TREVISO
Didascalia Estratto di P.R.G.



Denominazione Bene **PALAZZO ANCILOTTO**
Comune **TREVISO**
Didascalia **Estratto di P.R.G. tavola dei vincoli**

LEGENDA

SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE	
	AMBITI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELLA LEGGE 1497/1939	D.L.490/1999
	AMBITI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939	D.L.490/1999
	AMBITI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELLA LEGGE 364/1909	D.L.490/1999
	AMBITI TUTELATI "PARCO SILE"	perimetro Parco Naturale Regionale del fiume Sile Delibera Consiglio Regionale n. 22 del 01 marzo 2000
	VINCOLO ARCHEOLOGICO	tutela ai sensi della legge 1089/1939 e al D.L. 490/1999
	AMBITI TUTELATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/1985	D.L.490/1999
		

Denominazione Bene
Comune
Didascalia

PALAZZO ANCILOTTO
TREVISO
Estratto di P.R.G. legenda tavola dei vincoli

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P.R.G. 2001

NTAvigenti – aggiornamento 1° gennaio 2016

Ai sensi degli artt. 19 e 20 del P.A. l'area relativa al "Progetto speciale di Treviso" nonché "gli elementi puntuali fortemente connessi e ascrivibili al sistema ambientale del Parco", sono definiti "Aree Limitrofe al Parco".

Per essi sono applicati i medesimi criteri di tutela e valorizzazione degli stessi elementi presenti entro l'area del Parco del Sile secondo le finalità di cui all'art. 19 del P.A.

Tra gli elementi puntuali di forte connessione al sistema ambientale del Parco si ritengono di primaria importanza: i corsi d'acqua naturali ed artificiali, le risorgive, le aree umide, la viabilità secondaria ed interpodereale e tutto il sistema delle aree boscate e delle siepi che su tali elementi si appoggiano, le opere idrauliche, oltre agli elementi di interesse storicoarchitettonico ed archeologico.

Ogni intervento che interessi tali ambiti ed aree è informato ai seguenti obiettivi:

- non pregiudicare l'assetto del paesaggio, in modo particolare lungo i principali assi stradali e il sistema delle arginature;
- mantenimento dei corridoi ecologici formati dalle siepi, dalle alberate, dal reticolo idrografico superficiale, ecc., di connessione al sistema generale delle aree di interesse naturalistico;
- mantenimento della continuità del tessuto morfologico-insediativo con particolare riferimento agli elementi singoli dei paesaggi agrari e dell'antica e recente bonifica;
- potenziamento del trasporto pubblico e valorizzazione della navigazione turistica;
- valorizzazione dei beni storico-culturali di scala territoriale.

Art. 25ter – Disposizioni generali per le attività produttive in zona impropria ricadenti nel Parco del Sile

1. All'interno del perimetro del Parco Naturale del fiume Sile (P.N.R.S.) indicato con apposita grafia nelle tavole prescrittive del P.R.G. vigente, sono individuate le "attività produttive in zona impropria" soggette a riconversione.

Tali attività sono contrassegnate con il simbolo (Δ) ed un numero progressivo negli elaborati di piano, e sono assoggettate ad una specifica disciplina d'intervento, indipendentemente dalla zona omogenea cui appartengono.

2. Qualora vengano previste funzioni pubbliche, derivanti dagli indirizzi della variante di Settore al P.N.R.S., il rilascio del permesso di costruire finalizzato alla riconversione dei manufatti di cui sopra è subordinato a una deliberazione del Consiglio Comunale nella quale si riconosca il carattere pubblico dell'intervento e venga approvato uno schema di convenzione che disciplini l'uso pubblico degli stessi ai sensi dell'articolo 42 delle vigenti N.T.A. del Piano Ambientale.

3. Per le attività produttive puntualmente contrassegnate con il simbolo (Δ) ed un numero progressivo negli elaborati di piano e situate in zona agricola qualora l'altezza dell'edificio esistente sia superiore a 3,50 mt., nel calcolo del volume da recuperare dovrà essere considerata l'altezza massima esistente secondo le disposizioni contenute all'art.42 delle N.T.A. del Piano Ambientale.

40

Denominazione Bene PALAZZO ANCILOTTO

Comune TREVISO

Didascalia Estratto di P.R.G. N.T.A.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P.R.G. 2001

NTAvigenti - aggiornamento 1° gennaio 2016

TITOLO IV - ZONE OMOGENEE

Art.26 – Zona omogenea "A"

1. Individuazione

1.1 Comprende gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, ubicati all'interno e all'esterno del perimetro del centro storico di cui all'art.14, punto 5bis delle presenti N.T.A di P.R.G..

2. Destinazione d'uso

2.1 Per le destinazioni d'uso consentite si fa riferimento alla normativa specifica per ogni singola sottozona, in ogni caso sono escluse le destinazioni d'uso per:

- a) attività di produzione e di trasformazione industriale;
- b) attività di produzione artigianale artistica (come da elenco del D.P.R.1202/56) e di trasformazione artigianale, qualora le emissioni, anche sonore, siano di danno o molestia alla popolazione che abita o lavora nella zona.

2.2. Gli insediamenti di banche, di istituti di credito e finanziari, di attività direzionali, potranno essere concessi, qualora vengano dotati, con atto di vincolo, di spazi per parcheggio, entro un raggio di ml 200 dall'intervento stesso, della superficie pari al 100% della SLP o di un posto auto ogni 25 mq di SLP. Tale quota potrà essere interamente monetizzata.

3. Modalità d'intervento

All'interno della zona "A" sono consentiti gli interventi edilizi in attuazione diretta ovvero quelli subordinati alla redazione di un PDR negli ambiti appositamente perimetrati nella cartografia di piano.

3.1 Per la formazione dei PdR all'interno della z.to. "A" dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- a) per gli interventi di RTU concernenti edifici e complessi edilizi, la massima densità edilizia ammessa è quella preesistente, con riferimento alle aree di pertinenza degli edifici alla data del 19 luglio 1979;
- b) per gli interventi di RTU comprendenti aree inedificate, ma sulle quali risulti documentazione storica di preesistenze edilizie (accertata catastalmente alla data del 01 gennaio 1940), oppure aree che con la loro edificazione contribuirebbero a rendere compiuto un tratto di città, fatti comunque salvi gli interventi d'interesse pubblico, la massima densità edilizia ammessa per le eventuali nuove costruzioni o per la ricostruzione di edifici diruti, è pari al 50% della densità media dell'isolato (come individuato nella planimetria approvata con deliberazione di Giunta comunale n.1880 del 24.8.1983), calcolata al netto delle aree suddette, e comunque non superiore a 50.000 metri cubi per ettaro. L'altezza massima consentita non dovrà superare quella dell'edificio circostante più basso cui sia stato attribuito un "grado di protezione 1, 2 o 3". E' facoltà dell'Amministrazione comunale, in sede di approvazione dei SUA, imporre minori altezze per il rispetto di determinate preesistenze ambientali o di particolari vedute prospettiche.

3.2. L'Amministrazione Comunale, su conforme parere della Soprintendenza, qualora dovuto, potrà concedere eventuali ricostruzioni, basate su approfondite indagini e dimostrazioni storiche, anche interpretate in chiave moderna, di chiostri, edifici o parti di essi, al fine di dare forma compiuta ad interventi di ripristino di complessi architettonici di elevato valore storico ed artistico.

3.3. Degli edifici parzialmente alterati sono consentiti gli interventi di ristrutturazione che comportino il ripristino delle caratteristiche architettoniche originarie.

3.4. In assenza della variante di integrazione per i centri storici ai sensi L.R. 80/80, all'interno dei perimetri di centro storico non è ammessa la nuova edificazione, e sugli

41

Denominazione Bene PALAZZO ANCILOTTO
Comune TREVISO
Didascalia Estratto di P.R.G. N.T.A.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P.R.G. 2001

NTAvigenti - aggiornamento 1° gennaio 2016

edifici esistenti privi di grado di protezione, sono possibili i soli interventi di cui ai gradi di protezione 1, 2 e 3 di cui all'art. 20 N.T.A..

4. Prescrizioni di carattere generale

4.1. L'altezza massima consentita nei casi di sopraelevazione o di nuova edificazione, per gli edifici che facciano parte di una schiera o di un tessuto continuo, o allineati con altri edifici, è data dalla media delle altezze degli edifici confinanti o adiacenti nel raggio di ml 20.

4.2. È ammessa la creazione di locali interrati all'interno del lotto di pertinenza, a condizione che l'intervento non sia di pregiudizio per le caratteristiche tipologiche nel rispetto delle disposizioni dell'art.67 del regolamento edilizio vigente. Le autorimesse private all'interno degli edifici con "grado di protezione 1, 2 o 3" da recuperare con IED, sono consentite qualora l'intervento non sia incompatibile con le disposizioni di cui al precedente art.20 e potranno essere ricavate anche nel piano interrato.

4.3. Non è consentita la chiusura di logge, poggiori, portici, porticati, né l'edificazione di poggiori a sbalzo e di scale esterne ad esclusione di quelle imposte da norme di sicurezza quando venga dimostrata l'impossibilità di ricavarle internamente. La dimensione delle scale esterne imposte da norme di sicurezza, di cui sopra, dovrà essere limitata alla minima funzionalità e la loro localizzazione potrà derogare alla norma sui distacchi. Potranno avere autonomia formale rispetto agli edifici e la collocazione sarà studiata in funzione delle caratteristiche architettoniche dell'edificio e della gerarchia delle facciate.

4.4. Fatto salvo quanto specificato per ogni sottozona e dai vari gradi di protezione è di norma consentita la ristrutturazione e anche l'accorpamento delle pertinenze edilizie e dei corpi di fabbrica aggiunti che non fanno parte organica dell'edificio principale a condizione che l'intervento rivesta elevato grado architettonico e non siano alterate le caratteristiche dell'edificio principale nel rispetto dei valori ambientali del contesto. Qualora non siano soddisfatte queste condizioni tali volumi devono essere abbattuti. Le superfetazioni degradanti devono essere demolite.

4.5. La nuova edificazione dovrà essere coerente con le caratteristiche tipologiche e morfologiche della corrispondente parte di città, in tutti i casi in cui si intervenga nell'ambito di un tessuto edilizio con caratteri di sostanziale omogeneità.

4.6. Limitatamente alle sole facciate principali ed a quelle prospettanti strade o spazi pubblici, le aperture negli edifici d'impianto conserveranno gli originari rapporti proporzionali tra larghezza e altezza dell'apertura. Le eventuali nuove aperture si conformeranno e non aumenteranno di oltre il 20% il rapporto proporzionale originario tra superficie aperte e superficie della facciata. Potranno essere concesse aperture per accessi carrai anche in deroga al rapporto, come sopra stabilito, a condizione che non siano pregiudizievoli al carattere dell'edificio. Le cornici esistenti saranno mantenute o ripristinate. Gli intonaci saranno di tipo "civile" ovvero del tipo "marmorino", con esclusione degli intonaci di tipo plastico o sintetico; negli edifici d'impianto saranno evitati ispessimenti intesi a regolarizzare la superficie della massa muraria. Le coloriture saranno quelle tradizionali.

4.7. Il manto di copertura sarà preferibilmente in coppi di cotto del tipo tradizionale, con il recupero, per la parte superiore, di quelli vecchi. Le grondaie ed i pluviali saranno in lamiera di rame naturale. Le grondaie saranno a sezione semicircolare. I pluviali avranno sezione circolare, con sostegni di ancoraggio in lama di rame.

4.8. Al basamento degli edifici con facciate intonacate, purché non contrasti con gli elementi decorativi presenti sulla facciata o nella cortina, è consentita la realizzazione di uno zoccolo in pietra naturale.

4.9. Gli infissi, gli oscuri ed i portoni d'ingresso saranno conformati a caratteristiche di semplicità e linearità, interpretando anche in chiave moderna le forme storiche, evitando evidenti contrasti formali e cromatici.

42

Denominazione Bene PALAZZO ANCILOTTO

Comune TREVISO

Didascalia Estratto di P.R.G. N.T.A.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P.R.G. 2001

NTAvigenti – aggiornamento 1° gennaio 2016

4.10. Sono ammessi, anche per gli edifici con "grado di protezione 1, 2, 3 o 4", limitati ampliamenti volumetrici necessari alla creazione di percorsi, verticali ed orizzontali, per disabili e per l'installazione di apparecchiature tecniche quando sia dimostrata l'impossibilità di trovare collocazione all'interno dell'edificio o debbano essere collocate obbligatoriamente all'esterno. Tali installazioni devono essere architettonicamente inserite e confacenti al carattere dell'edificio ed al suo contesto.

4.11 In tutte le sottozone della zona omogenea "A", ricadenti all'interno della "Zona di tutela aeroportuale A", di cui all'art. 23, punto 14 della presenti NTA, non sono consentiti gli interventi di nuova edificazione aventi destinazione residenziale.

Per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso purché non si determini un aumento del carico antropico.

Sono ammessi gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, secondo quanto stabilito dalla presenti norme, purché venga accertato, ed asseverato dal richiedente, che detto ampliamento non comporti aumento del carico antropico.

Sono consentite attività non residenziali, secondo quanto stabilito dalla presenti norme, purché comportino la permanenza discontinua di un numero limitato di persone, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 23, punto 14 della presenti NTA.

5. Norme finali

5.1. Per le aree comprese nel P.N.R.S., gli interventi dovranno conformarsi alle direttive, prescrizioni o indicazioni dell'Ente Parco del Sile.

Art.27 – Sottozona A.1

1. Individuazione

1.1 Sono comprese nella sottozona A.1 le parti della città murata di più antica formazione e che hanno mantenuto la più elevata continuità di tessuto. La perimetrazione include anche l'edilizia di sostituzione o di saturazione che si è inserita episodicamente.

2. Destinazione d'uso

2.1 Rispetto alle destinazioni esistenti, il mutamento della destinazione d'uso da non residenziale a residenziale è sempre ammesso anche con variazioni del numero delle unità e della superficie. Gli altri mutamenti di destinazione (da residenziali a non residenziali e fra destinazioni non residenziali) sono ammessi qualora vengano reperiti i relativi standard a parcheggio o le rispettive quote vengano monetizzate.

3. Modalità d'intervento

3.1 Per gli edifici cui è attribuito uno specifico grado di protezione si demanda alla relativa normativa.

Per gli edifici privi di grado di protezione e fino alla redazione della variante di adeguamento alla L.R. 80/80 sono ammessi gli interventi sull'esistente fino alla RTE con esclusione della demolizione e ricostruzione.

3.2 E' ammessa la creazione di un sottotetto, nei limiti dell'involucro edilizio esistente e con l'apertura di eventuali abbaini o lucernari sulla falda tergale (o comunque secondaria nel caso in cui non sia configurabile una falda tergale) del tetto a condizione che non venga alterata la geometria delle strutture lignee.

3.3 Le pertinenze edilizie dovranno avere materiali colori e finiture dello stesso tipo di quelle degli edifici principali.

Art.28 – Sottozona A.2


1. Individuazione

43


Denominazione Bene PALAZZO ANCILOTTO

Comune TREVISO


Didascalia Estratto di P.R.G. N.T.A.



Denominazione Bene **PALAZZO ANCILOTTO**
Comune **TREVISO**
Didascalia **Rilievo del palazzo piano terzo**



Denominazione Bene PALAZZO ANCILOTTO
Comune TREVISO
Didascalia Rilievo del palazzo piano interrato



Denominazione Bene **PALAZZO ANCILOTTO**
Comune **TREVISO**
Didascalia **Rilievo del palazzo piano primo**



PROSPETTO OVEST - SEZIONE B-B scala 1:100



PROSPETTO NORD scala 1:100

Denominazione Bene	PALAZZO ANCILOTTO
Comune	TREVISO
Didascalia	Rilievo del palazzo sezioni e prospetti



Denominazione Bene
 Comune
 Didascalia

PALAZZO ANCILOTTO
TREVISO
Rilievo del palazzo rilievo planoaltimetrico.



Denominazione Bene PALAZZO ANCILOTTO
Comune TREVISO
Didascalia Vista del 1900 di Borgo Cavour



Denominazione Bene

Comune

Didascalia

PALAZZO ANCILOTTO

TREVISO

Vista del 1900 di Borgo Cavour con sullo sfondo a sinistra il palazzo Ancilotto.



Denominazione Bene

Comune

Didascalia

PALAZZO ANCILOTTO

TREVISO

Cartolina del 1909 con vista di borgo Cavour verso est. A sinistra si scorge il palazzo nella sistem